

REGOLAMENTO (CE) N. 1629/97 DELLA COMMISSIONE**del 14 agosto 1997****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁴⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che per consentire la realizzazione di un'azione comunitaria destinata alla Corea del Nord occorre fissare una restituzione specifica per tale destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Per le azioni comunitarie di aiuto alimentare a destinazione della Corea del Nord è fissata una restituzione di 325 ECU/t per i prodotti del codice NC 1006 30.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 agosto 1997, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0
1001 90 99 9000	0
1002 00 00 9000	23,00
1003 00 90 9000	12,00
1004 00 00 9400	6,00
1005 90 00 9000	35,00
1006 30 92 9100	269,00
1006 30 92 9900	269,00
1006 30 94 9100	269,00
1006 30 94 9900	269,00
1006 30 96 9100	269,00
1006 30 96 9900	269,00
1006 30 98 9100	269,00
1006 30 98 9900	269,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	35,00
1101 00 15 9100	0
1101 00 15 9130	0
1102 20 10 9200	47,75
1102 20 10 9400	40,93
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	17,99
1103 11 10 9200	—
1103 11 90 9200	—
1103 13 10 9100	61,40
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	11,32
1104 21 50 9100	23,98

NB: I codici prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.